



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino

LAVORO SPORTIVO

CENTRO STUDI OPEN
6 NOVEMBRE 2023

I VOLONTARI NELLO SPORT

► Art. 29 D.Lgs. N. 36/2021

Definisce il volontario come colui che metta a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative, neanche indirette, al fine di promuovere lo sport mediante l'esercizio dell'attività sportiva, preparazione degli atleti e didattica.

Ai sensi del comma 2 ai volontari è ammesso esclusivamente un rimborso delle spese sostenute, ad esempio in caso di trasferte sportive (fuori dal comune di residenza) documentate ed *autorizzate dall'organo sociale (anche autocertificate ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con un limite massimo mensile di € 150,00. Gli importi erogati quali rimborsi spesa non concorrono alla formazione del reddito.

La figura del volontario è INCOMPATIBILE con quella di lavoratore sportivo, pertanto non può ricoprire il doppio ruolo di lavoratore e di volontario all'interno dello stesso Ente, riprendendo i dettami della Legge 266/1991 ed il codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017.



I VOLONTARI NELLO SPORT

- Il volontario, nello sport, è tesserato per la disciplina sportiva esercitata
- Vigge l'obbligo, in capo all'Ente Sportivo, di assicurare il volontario per la responsabilità civile verso terzi (art. 18, comma 2, del D.Lgs. 117/2017)
- È prevista anche la copertura infortunistica (art. 34 D.Lgs. 36/2021) ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 289/2022, che si realizza attraverso il tesseramento alla Federazione o Ente di promozione sportiva cui è affiliato.
- A differenza dei volontari operanti nel Terzo Settore non sono iscritti al «registro dei volontari»

I VOLONTARI NELLO SPORT

il consiglio direttivo

- Il presidente ed i componenti del direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro ricoprono, nella quasi totalità dei casi, la funzione senza alcuna remunerazione. Sembra corretto qualificare, quindi, chi ricopre queste funzioni come «volontario» dell'ente sportivo e sembra quindi valere anche per loro il divieto di percepire compensi per l'attività lavorativa prestata.
- La previsione in base alla quale <*non sono considerate prestazioni di lavoro volontario le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche*> non è stata recepita nel testo finale dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 né nel correttivo bis D. Lgs. 120/2023 ma si trova traccia solo **nelle note all'art. 29** pubblicate nella G.U. del 4/09/2023.



IL COMPONENTE CONSIGLIO E L'ALLENATORE

- IL presidente del consiglio direttivo che allena la squadra/atleta come dobbiamo considerarlo?

Tesi:

- 1) Volontario per tutti i ruoli: non potrà ricevere compenso (salvo il rimborso delle spese) nemmeno per l'attività specifica a favore dell'associazione, quindi non potrebbe essere remunerato come istruttore, allenatore, ecc.
- 2) componente del direttivo – **collaboratore** dell'ente ad esempio quale istruttore, allenatore. La tesi sostiene che quando svolge la mansione di istruttore il componente del direttivo non si identifica più nel ruolo di volontario e l'unico vincolo da rispettare è quello normativo che vieta la distribuzione anche indiretta di utili (art. 8 D.Lgs. n.36/2021)
- 3) Quesito della FIP :amministratore obbligatoriamente tesserato con carica a titolo gratuito può svolgere altra attività remunerata ad esempio come istruttore..? Risposta: ...omissis.. poiché il soggetto viene qualificato come lavoratore sportivo, non potrà essere contestualmente qualificato come volontario.

Risoluzione n.9/e del 25/01/2007 Agenzia delle entrate criteri per la verifica della sussistenza di violazioni al divieto di indiretta distribuzione degli utili.